

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TORINO MUSICAL

## Art. 1: Costituzione e sede

È costituita a Torino l'associazione culturale denominata *Associazione Torino Musical*.

L'Associazione Torino Musical, di seguito chiamata Associazione, è apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. Il suo funzionamento è regolato dal presente Statuto e dalle norme del Codice Civile.

La sede dell'Associazione viene stabilita in Torino. Ferma restando la collocazione torinese della sede legale e direzionale dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà decidere di attivare (o disattivare) sedi secondarie, filiali e unità locali anche al di fuori del territorio torinese.

## Art. 2: Scopi

L'Associazione Torino Musical persegue lo scopo di diffondere la conoscenza, l'approfondimento e la pratica delle discipline legate alla musica e allo spettacolo, e in particolare al musical e al teatro musicale: forme d'arte che l'associazione intende presentare ai cittadini (in particolare ai giovani) – e inoltre ai soggetti culturali, agli attori economici e alle pubbliche istituzioni dell'area torinese e piemontese – non soltanto per il loro valore culturale intrinseco, ma anche per le potenzialità del musical come leva di crescita e di sviluppo occupazionale per il territorio.

Gli scopi dell'associazione potranno essere perseguiti mediante lo svolgimento di attività come spettacoli, concerti, festival, corsi, workshop, conferenze, proiezioni, mostre, concorsi, presentazioni rivolte alle scuole, visite culturali, eventi di sensibilizzazione, così come attraverso scambi e collaborazioni con artisti, cultori della materia, istituti di formazione e istituzioni pubbliche e private che, in Italia e all'estero, perseguano dei fini attinenti a quelli dell'associazione, o che ne condividano gli obiettivi. Tra i mezzi attraverso cui saranno perseguiti gli scopi dell'associazione potrà figurare, poi, la realizzazione di trasmissioni radiofoniche, televisive e via web, di materiali audiovisivi e di pubblicazioni cartacee e telematiche, oppure su supporti come cd, dvd e file multimediali. L'Associazione, inoltre, potrà patrocinare ogni iniziativa musicale e di spettacolo che verrà ritenuta meritevole di essere appoggiata, sempre ai fini di una valorizzazione del musical e del teatro musicale, collaborando eventualmente alla sua organizzazione.

Destinatari privilegiati delle attività dell'Associazione saranno i suoi soci. Dato l'intento ampiamente divulgativo della stessa, sarà però possibile la realizzazione di iniziative rivolte a una platea di partecipanti anche molto più ampia, composta da soggetti e persone che, pur condividendo gli scopi dell'Associazione, non rientrano necessariamente nel numero dei suoi associati.

## Art. 3: Collaborazioni

Per il perseguimento dei propri scopi statuari, l'Associazione potrà aderire a progetti, comitati e organismi con cui condivide le proprie finalità. Per la stessa ragione, potrà collaborare con soggetti pubblici e privati che ne appoggino le iniziative, e che siano eventualmente disposti a fornirle aiuto mediante cessione di beni, strumenti tecnici, immobili, supporti logistici, servizi, contributi economici e sponsorizzazioni.

## Art. 4: Soci

I soci effettivi dell'Associazione si dividono in *soci fondatori*, *soci ordinari*, *soci sostenitori* e *soci onorari*. Sono *soci fondatori* coloro che hanno formalmente dato vita all'Associazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo. Sono *soci ordinari* e *soci sostenitori* dell'Associazione coloro che il Consiglio Direttivo, in concorso con il Presidente, ha ammesso a entrarvi, in seguito a domanda scritta degli interessati e a presentazione dei singoli candidati da parte di un socio. Le scelte del Presidente e del Consiglio Direttivo, in

questo senso, vengono compiute in base a valutazioni inerenti i meriti artistici e/o professionali dei candidati, il loro interesse per le finalità dell'Associazione e la loro determinazione a impegnarsi per gli scopi descritti in questo Statuto. Ciò che differenzia i soci sostenitori da quelli ordinari è che la quota associativa corrisposta annualmente dai soci sostenitori è di entità superiore a quella pagata dai soci ordinari.

Al soci fondatori, ordinari e sostenitori si aggiunge la categoria dei soci onorari: persone che il Presidente e il Consiglio Direttivo hanno deciso di investire di questa qualifica (e che l'hanno accettata) in considerazione dei loro meriti artistici, oppure per l'importante aiuto e sostegno che hanno fornito all'Associazione e/o ai suoi scopi.

A differenza di tutti gli altri soci, i soci onorari non sono tenuti a pagare alcuna quota associativa. In casi particolari, tuttavia, il Consiglio Direttivo, in concorso con il Presidente, può attribuire la qualifica di socio onorario a persone che, all'interno dell'Associazione, ricoprano anche il ruolo di socio sostenitore. La doppia qualifica non dà diritto ad alcun privilegio, in particolare per ciò che riguarda il voto all'interno dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, dove tutti i pareri hanno identico peso.

La qualifica di socio onorario ha la durata di un anno e può essere rinnovata senza limiti, a giudizio degli organi direttivi dell'Associazione. Nel caso in cui il Presidente e il Consiglio Direttivo decidano di non rinnovare tale qualifica, il socio onorario ha comunque la possibilità di prolungare la sua iscrizione all'Associazione, stavolta in qualità di socio ordinario o sostenitore, pagando la quota associativa annuale.

Quanto per l'ammissione dei soci ordinari e sostenitori, quanto per la nomina dei soci onorari, il giudizio degli organi direttivi dell'Associazione è insindacabile.

All'interno dell'Assemblea, tutti i soci godono delle stesse prerogative, con un solo limite: i soci ordinari, sostenitori e onorari che facciano parte dell'Associazione da meno di un anno (360 giorni), possono partecipare a tutte le decisioni, tranne a quelle che ineriscono l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo, la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. Superato l'anno di anzianità associativa, ogni socio partecipa anche alle votazioni che riguardano questi aspetti.

Ogni socio ha il diritto di accedere alle cariche direttive dell'Associazione, nelle modalità stabilite in questo Statuto.

Nel caso in cui un socio sia minorenne, le sue prerogative assembleari potranno essere esercitate da un genitore o da chi legalmente ne fa le veci.

Il mantenimento della condizione di socio fondatore è, in linea di principio, illimitata nel tempo. L'esercizio dei diritti derivanti da tale qualifica è, però, subordinato al versamento della quota associativa per l'anno in corso, senza che sia necessario il pagamento delle eventuali quote non versate negli anni precedenti. In altri termini, il socio fondatore che, per un certo periodo, decide di allontanarsi dall'Associazione, può scegliere di rientrarvi in qualsiasi momento, mediante il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e senza sottoporsi al giudizio del Presidente e del Consiglio Direttivo. Una volta rientrato nell'Associazione, torna a godere di tutte le prerogative riservate ai soci fondatori.

La temporaneità della partecipazione alla vita associativa è esclusa anche nel caso dei soci ordinari e sostenitori. Essi, tuttavia, sono tenuti a versare le quote di iscrizione all'Associazione tutti gli anni. Nel caso in cui ciò non avvenga, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, in concorso con il Presidente, ha la facoltà di deliberare la loro esclusione dalla stessa.

L'importo delle quote associative annuali viene stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa viene pagata da ogni socio al momento dell'iscrizione. In seguito, l'adesione all'Associazione dovrà essere rinnovata ogni anno, dietro il pagamento di una nuova quota annuale.

Il termine prescritto per il rinnovo dell'iscrizione è il 30 gennaio. Per i soci sostenitori, il termine per il pagamento della quota annuale di iscrizione è prorogato di sei mesi.

#### Art. 5: Decadenza dalla qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per decesso;
- b) per dimissioni del socio, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;

La decadenza dalla qualifica di socio può avvenire inoltre, per delibera di esclusione emanata dagli organi direttivi dell'Associazione, nel caso di:

- c) mancato pagamento delle quote associative;
- d) contravvenzione alle norme e agli obblighi indicati nel presente Statuto e/o nel Regolamento dell'Associazione;
- e) comportamento sleale nei confronti di uno o più soci dell'Associazione;
- f) comportamento lesivo della buona reputazione dell'Associazione;
- g) manifesta indegnità;
- h) condanna penale.

In seguito a esclusione, gli ex-soci hanno la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione, mediante domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Vagliate le ragioni dei richiedenti, il Consiglio Direttivo potrà decidere di accettare o respingere la richiesta, a suo insindacabile giudizio.

#### Art. 6: Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

Organi eventuali:

- Il Collegio dei Revisori

#### Art. 7: L'Assemblea

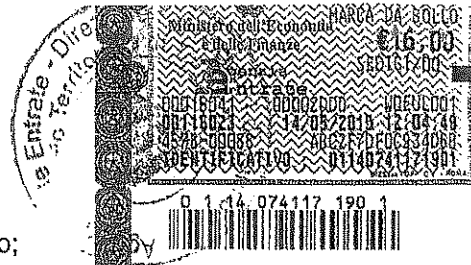
L'Assemblea dei Soci è costituita dai soci fondatori, ordinari e sostenitori che sono in regola con il pagamento delle quote associative, e anche dai soci onorari. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è convocata indifferentemente:

- dal Presidente;
- dalla maggioranza del Consiglio Direttivo;
- su richiesta scritta e firmata da un terzo dei soci.

In tutti e tre i casi, il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di procedere alla convocazione degli iscritti mediante avviso contenente l'ordine del giorno, da trasmettersi a tutti i soci in qualsiasi forma scritta (lettera, fax, sms, email). Tale avviso deve pervenire a ciascun socio almeno otto giorni prima della data della riunione, presso il suo domicilio oppure al numero di fax, telefono cellulare o all'indirizzo di posta elettronica risultanti dal libro soci.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno e ricopre i seguenti compiti:

- a) stabilire le linee generali di condotta dell'Associazione;
- b) approvare, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'Associazione e il bilancio preventivo per l'anno in corso, contenente le singole voci di entrata e di uscita, effettive o previste;
- c) stabilire l'importo delle quote associative annue;



d) eleggere il Consiglio Direttivo, il Presidente e, nell'eventualità in cui ciò si renda necessario, un Collegio dei Revisori;

e) modificare lo Statuto;

f) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e designare i liquidatori determinandone i poteri.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente dell'Associazione, per incarico diretto del Presidente. In assenza o vacanza del Presidente o del suo Vice, l'Assemblea dei soci è presieduta da un Presidente dell'Assemblea appositamente eletto.

In prima convocazione, l'Assemblea è valida se è presente almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, l'Assemblea può deliberare indipendentemente dal numero dei soci presenti.

Con l'esclusione del caso di un tutore o di un genitore che rappresenti un socio minorenne di cui è legalmente responsabile, nell'Assemblea non sono ammesse deleghe o voti per procura di alcun tipo.

Se si vota per eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, il voto deve essere segreto. Negli altri casi, il voto è, di norma, palese. Qualora si voti su argomenti di particolare importanza o delicatezza, tuttavia, il Consiglio Direttivo dell'Associazione o l'Assemblea stessa possono decidere che la votazione venga effettuata a scrutinio segreto.

Con l'esclusione delle deliberazioni indicate ai precedenti punti "e" ed "f" e considerati i limiti stabiliti all'art. 4, le decisioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza. In caso di parità, prevale il parere del Presidente dell'Associazione.

Qualora si voti per modificare lo Statuto dell'Associazione, o per deliberarne lo scioglimento (si vedano i precedenti punti "e" ed "f"), devono partecipare al voto almeno  $\frac{1}{4}$  degli associati con anzianità associativa superiore ai 360 giorni. Anche in questi casi, si delibera a maggioranza (la metà più uno dei partecipanti al voto).

Dello svolgimento e delle decisioni dell'Assemblea deve essere redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione.

I verbali delle decisioni assembleari e i documenti in essa presentati sono liberamente consultabili da tutti i soci, anche qualora non abbiano presenziato e/o votato in Assemblea.

#### **Art. 8: Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo viene nominato dall'Assemblea dei soci. Il suo mandato è vincolato a quello del Presidente e dura quattro anni.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di soci (da due a sei).

Nel caso in cui i membri del Consiglio non superino il numero di tre, di esso fa necessariamente parte almeno un socio fondatore. Nel caso in cui i membri del Consiglio superino il numero di tre, di esso devono far parte almeno due soci fondatori. Qualora il numero dei soci fondatori risulti insufficiente ad assicurare le proporzioni qui stabilite (eventualmente, per la decadenza di alcuni di essi, oppure a causa dell'elezione di uno di loro alla Presidenza), il numero di posti in Consiglio a loro riservato potrà essere ridotto. Nel caso in cui tutti i soci fondatori siano decaduti dallo status di soci, questa clausola deve essere ignorata.

Le peculiari prerogative del socio fondatore si spiegano con l'intento, da parte dei soci fondatori, di vigilare affinché l'Associazione mantenga intatti nel tempo i suoi scopi fondativi e lo spirito originario, fermo restando il principio di democrazia che è alla base del funzionamento dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo, in concorso con il Presidente:

a) la gestione ordinaria, finanziaria e organizzativa delle attività dell'Associazione;

b) redigere entro il 31 marzo di ogni anno il progetto del bilancio consuntivo e quello del preventivo da presentare all'Assemblea;

c) Ricoprire la responsabilità di Tesoriere dell'Associazione, che può essere esercitata collettivamente a tutti i componenti del Consiglio, oppure affidata a uno di loro, nominato dal Consiglio stesso. Ferma restando la funzione responsabile del Consiglio Direttivo nel campo dell'amministrazione finanziaria dell'Associazione, i compiti relativi alla tenuta della contabilità e all'espletamento di tutte le incombenze fiscali e di gestione ordinaria e straordinaria dei conti potranno essere affidati a uno o più professionisti del settore;

d) Presentare all'Assemblea dei soci delle relazioni periodiche sull'attività svolta;

f) Provvedere alla riscossione delle quote associative;

g) Deliberare sull'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;

h) Deliberare sull'assunzione di personale dipendente e/o di eventuali consulenti e professionisti, determinandone il trattamento giuridico ed economico;

i) Deliberare sull'adesione e sulla partecipazione dell'Associazione ad enti, comitati e istituzioni pubbliche e private che interessino l'attività dell'Associazione stessa, designando chi in quelle sedi la andrà a rappresentare;

Espletare ogni altro incarico conferitogli dai regolamenti interni e dalle deliberazioni assembleari.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione, che partecipa a tutte le decisioni con il suo voto. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, compreso il Presidente. In caso di parità di voti, prevale il parere del Presidente

Il Consiglio Direttivo viene convocato senza particolari formalità dal Presidente o dalla maggioranza dei suoi componenti almeno una volta ogni tre mesi. In assenza del Presidente, il Consiglio può deliberare soltanto in presenza dei tre quinti dei suoi membri. Se al voto partecipa anche il Presidente, è sufficiente la presenza della metà dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a scegliere tra i suoi componenti un Segretario.

Il Segretario redige i verbali delle sedute dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Si occupa, inoltre, di convocare l'Assemblea dei soci, nelle modalità stabilite dall'articolo 7 del presente Statuto.

All'interno del Consiglio direttivo, il Presidente ha la facoltà di scegliersi un Vicepresidente, che può essere delegato, in sua assenza, a farne le veci, attenendosi alle sue indicazioni. In qualsiasi momento, l'incarico di Vicepresidente può essere revocato dal Presidente dell'Associazione, che può eventualmente affidarlo a un altro componente del Consiglio.

#### **Art. 9: Il Presidente**

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei soci. Il suo mandato, della durata di quattro anni, coincide con quello del Consiglio. Così come i membri del Consiglio, il Presidente viene scelto tra i soci dell'Associazione.

Il Presidente agisce in conformità alle indicazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, alle cui decisioni partecipa con il suo voto. Ha la legale rappresentanza, anche giudiziale, dell'Associazione e può nominare avvocati e procuratori per assistere e difendere l'Associazione in ogni lite, attiva e passiva, davanti a qualsiasi giurisdizione e in qualsiasi procedura arbitrale e amministrativa.

Ha inoltre il potere di operare con banche e uffici postali; ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni di amministratore affidategli dagli organi statutari. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di estendere questi stessi poteri al Tesoriere dell'Associazione. La gestione ordinaria delle entrate e delle uscite può inoltre essere delegata a uno o più professionisti che godano della

fiducia del Consiglio, che operino per l'Associazione in qualità di dipendenti o consulenti, e che riportino al Consiglio delle relazioni periodiche del loro operato, nei tempi stabiliti dal Consiglio stesso.

Tra i compiti del Presidente rientra quello di presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. Durante le riunioni del Consiglio Direttivo, il Presidente partecipa ai voti e alle decisioni secondo le modalità stabilite dall'articolo 8.

#### **Art. 10: Decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente.**

Il mandato del Consiglio Direttivo dell'Associazione ha la durata di quattro anni. Il mandato può avere un termine anticipato nel caso di:

- a) decesso o dimissioni del Presidente, o sua decadenza dalla qualità di socio secondo i termini stabiliti dall'articolo 5 dello Statuto;
- b) riduzione del numero dei componenti del Consiglio al di sotto del numero minimo previsto da questo Statuto, in seguito a decesso o dimissioni degli altri Consiglieri, o a loro decadenza per le ragioni elencate all'articolo 5;
- c) dimissioni di tutti i Consiglieri che, nell'associazione, ricoprono il ruolo di socio fondatore, o loro decadenza nei termini di cui all'articolo 5.

Con il Consiglio Direttivo decade anche il Presidente.

In seguito a decadenza del Consiglio Direttivo, l'Assemblea, convocata in via straordinaria per l'occasione, procede alla nomina di un nuovo Presidente e di un nuovo Consiglio Direttivo.

#### **Art 11: Il Collegio dei revisori.**

L'Assemblea può nominare, anche fra non soci, un Collegio dei Revisori composto da tre membri. Il Collegio ha potere di revisione e di ispezione contabile; vista il bilancio consuntivo che deve essere presentato al Consiglio almeno venti giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione e presenta una relazione sulla gestione conclusa.

La carica del Collegio dei Revisori dura quattro anni. In tutti i casi, ha termine con le dimissioni e/o con la fine del mandato del Presidente e del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 12: Entrate dell'Associazione.**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) Dalle quote di iscrizione, da versarsi all'atto dell'ammissione
- b) Dalle quote annuali dei soci fondatori, sostenitori e ordinari
- c) Da versamenti volontari degli associati
- d) Dai contributi concessi da enti e istituzioni pubbliche e private di ogni tipo, nazionali e internazionali
- e) Da sponsorizzazioni, sovvenzioni, donazioni o lasciti testamentari
- f) Da attività e corsi rivolti ai soci e/o a terzi, purché finalizzate al conseguimento delle finalità statutarie dell'Associazione
- g) Da entrate derivanti dalla somministrazione di servizi convenzionati
- h) Da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento dell'Associazione

i) Da tutte le entrate che potranno pervenire all'Associazione dallo svolgimento delle attività attuate per il perseguimento degli scopi indicati in questo Statuto.

j) Da ogni entrata che, a norma di legge, risulti compatibile con la natura e il regime fiscale delle associazioni.

Oltre che da somme denaro, le entrate dell'Associazione possono essere costituite da beni immobili (in proprietà o in comodato d'uso), da attrezzature e da servizi erogati secondo le modalità elencate nei punti precedenti, tanto da soggetti pubblici che privati.

I proventi raccolti nei modi indicati e, più in generale, i beni mobili e immobili dell'Associazione, non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati o fra gli amministratori dell'Associazione, neppure in forme indirette. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere investiti nel perseguimento degli scopi dell'Associazione nell'anno o negli anni successivi alla chiusura del bilancio.

### **Art. 13: Patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale dell'Associazione può essere costituito da:

1. beni immobili e mobili;
2. azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
3. donazioni, lasciti o successioni;
4. diritti di usufrutto e comodati d'uso di beni mobili e immobili;
5. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali ricavate da anni finanziari precedenti.

Tutti questi beni vengono utilizzati, secondo le leggi vigenti, nel modo che viene ritenuto più opportuno al conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote degli associati sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

### **Art. 14: Esercizio sociale**

L'esercizio sociale dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve contenere una relazione sulle attività svolte e un dettaglio dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

### **Art. 15: Compensi**

Le attività svolte dagli associati nell'esercizio delle loro cariche sociali (Presidente, Consigliere, Segretario, Tesoriere) non prevedono alcun compenso. È invece previsto il rimborso delle spese effettuate nello svolgimento di queste funzioni, purché regolarmente documentate.

### **Art. 16: Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni della stessa**

La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso dall'Assemblea riunita in seduta straordinaria, a patto che il numero dei partecipanti al voto equivalga almeno al ¼ dei soci dell'Associazione che risultino iscritti alla stessa da più di 360 giorni.

In caso di scioglimento, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione che abbia finalità analoghe o che persegua obiettivi di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

#### Art. 17: Modifiche statutarie

Le modifiche allo Statuto devono essere approvate dall'Assemblea dei soci, a patto che il numero dei partecipanti al voto equivalga almeno al  $\frac{3}{4}$  degli iscritti all'Associazione che risultino soci da almeno 360 giorni.

#### Art. 18: Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

#### Art. 19: Rinvio

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto, si richiamano le disposizioni del Codice Civile e delle altre Leggi vigenti.

Redatto, letto e approvato a Torino l'11 maggio 2015.

I soci fondatori

Giovanni Maria Lori



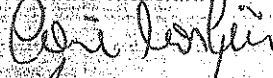
Luca Briatore



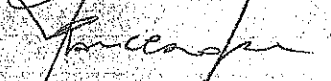
Claudio Genovese



Corinne Marchini



Francesco Lori



Gustavo Fioravanti

